

TI_GERICHTE 12.2013.73 vom 11. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.73

FR: TI_GERICHTE 12.2013.73 du 11 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 12.2013.73 del 11 luglio 2014

Regeste

Contratto di assicurazione, interpretazione di clausola di limitazione temporale del rischio di invalidità contenuta nelle CGA (condizioni generali di assicurazione)

Erwägungen

E. 11

Ne discende che l'infortunio non ha avuto come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta definitiva. In questo modo la limitazione temporale del rischio doveva giustamente trovare applicazione e ostava alla nascita della pretesa assicurativa. L'appellante si duole (comprensibilmente) del fatto che con la soluzione qui proposta egli si trova di fatto confrontato con un diniego delle prestazioni pattuite per il solo motivo, da lui ininfluenzabile, che l'iter terapeutico sarebbe durato oltre cinque anni e non avrebbe avuto il successo auspicato. A suo giudizio, al dovere dell'assicurato di contribuire alla riduzione del danno (art. 61 LCA) sottoponendosi alle adeguate cure mediche, dovrebbe specularmente corrispondere un dies a quo che non sia precedente al raggiungimento del loro grado di saturazione. Senonché il testo della clausola contrattuale è chiaro e non si presta a una siffatta interpretazione. Se quest'ultima si giustifica per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA per le prestazioni dovute in caso d'invalidità (cfr. DTF 118 II 447), essa non può per contro vanificare l'applicabilità di una chiara e lecita limitazione temporale del rischio che, come detto, costituisce una condizione (supplementare) per l'insorgenza della pretesa assicurativa e in quanto tale serve a delimitare il rischio assicurato e a definire le prestazioni dovute oltre che il premio da pagare. Né è del resto ravvisabile un rischio di abuso - peraltro neppure invocato - da parte dell'assicuratore privato per il motivo che esso potrebbe essere indotto a prolungare oltre misura l'iter terapeutico, rinviando così il momento della stabilizzazione dello stato di salute e, di riflesso, la realizzazione del rischio assicurato. Tale rischio è oltretutto scongiurato nella fattispecie poiché la prognosi medica è stata resa da uno specialista esterno alla convenuta e incaricato da un terzo assicuratore (sociale).

E. 12

Ne segue che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 315'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell'appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell'art. 11 Regolamento sulle ripetibili. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 22 aprile 2013 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di

versare alla controparte fr. 5'700.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: -; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera
civile del Tribunale d'appello La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.